

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO Presentazione osservazione.

Progetto: Impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW sito nei comuni di Usellus (OR), Villa Sant'Antonio (OR) e Assolo (OR)

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 11194

Il/La Sottoscritto/a **Fabiano FRONGIA**

In qualità di **Sindaco**

presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica

Amministrazione/Ente/Società/Associazione **Comune di Villa Sant'Antonio**

per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Territorio
- Biodiversità
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici

Osservazione

Il Comune di Villa Sant'Antonio esprime parere contrario al progetto proposto per le motivazioni inserite nel parere tecnico allegato alla presente che si riassumono secondo i seguenti punti: Area non idonea secondo la DGR 59/90; Piano di azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo habitat in Sardegna; Contrasto con il Decreto Semplificazioni PNRR; Impatti sulla viabilità in fase di realizzazione e dismissione; Lacune e incoerenze degli elaborati di progetto.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali

OSS_1214_VIA_DATI_PERS_20240522.pdf

Allegato 1 - Parere tecnico

OSS_1214_VIA_ALL1_20240522.pdf

Allegato 2 - Delibera di Consiglio Comunale

OSS_1214_VIA_ALL2_20240522.pdf

Data 22/05/2024

Fabiano FRONGIA



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

Parere tecnico

OGGETTO: Opposizione e parere sfavorevole al “Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori da 4.5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW sito nei comuni di Usellus (OR), Villa Sant'Antonio (OR) e Assolo (OR) con le relative opere di connessione”. Proponente: GRV Wind Shardana S.r.l. Cod. proc. (ID_VIP/ID_MATTM): 11194

Il progetto dell'impianto eolico proposto rappresenta un grave rischio per l'area, in quanto il suo impatto va a sommarsi a quelli negativi di altri impianti già realizzati o in fase di autorizzazione, e che tale accumulo di strutture avrà per forza di cose conseguenze irreversibili su un territorio già fragile, ad alto valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale come quello a cui appartengono i nostri comuni.

Il progetto indicato in oggetto è il secondo parco eolico proposto tra il 2023 e i primi mesi del 2024 che interessa almeno uno dei comuni interessati:

- “[ID 8611] Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco Eolico Mogorella - Sant'Antonio", costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza di 6,3 MW ciascuno e della potenza complessiva di 37,8 MW, da realizzarsi nei comuni di Mogorella e Villa Sant'Antonio (OR)”.

Nell'area contermina (all'interno di un buffer di 10 Km) sono presenti una serie di parchi costruiti, prevalentemente nell'area nord rispetto all'impianto di progetto, che ospitano in totale n. 43 aerogeneratori di altezze varie. La distanza minima dall'impianto di progetto è di 5,3 km.

Sommario

Il progetto presentato	2
Principi cardine che hanno guidato l'analisi del progetto da parte dei Comuni coinvolti	2
Principali interazioni con gli strumenti urbanistici comunali nell'area oggetto dell'intervento	3
Principali criticità riscontrate nel progetto presentato	3
OSSERVAZIONI.....	4
Area non idonea secondo la DGR 59/90	4
Piano di azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo habitat in Sardegna	
Decreto Semplificazioni PNRR	5
Impatti sulla viabilità in fase di realizzazione e dismissione	5
Lacune e incoerenze degli elaborati di progetto	5
CONCLUSIONI ALLE OSSERVAZIONI.....	6
APPROFONDIMENTI NORMATIVO	



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

Il progetto presentato

La società GRV Wind Shardana S.r.l. ha presentato al Ministero della transizione ecologica istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la "costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico".

Il progetto prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto di potenza complessiva pari a 45 MW, costituito da 10 aerogeneratori della potenza nominale di 4,5 MW e ubicato nei comuni di Usellus, Villa Sant'Antonio e Assolo (OR) con annesso opere di connessione nei comuni di Usellus, Villa Sant'Antonio, Assolo, Albagiara, Senis, Nureci (OR) e Genoni (SU).

Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotti interrati a 30 kV, che collegheranno il parco eolico ad una cabina utente 30 kV di smistamento. I cavi collegheranno il parco alla SE Utente 30/150 kV di condivisione che sarà collegata in antenna a 150 kV a una futura SE RTN.

Le aree di impianto degli aerogeneratori interessano i comuni di Usellus (WTG 1,2,3,4,5,7,9), Assolo (WTG 6 e 8), e Villa Sant'Antonio (WTG 10). La futura SE RTN e la Stazione Utente ricadono nel territorio comunale di Genoni.

Gli aerogeneratori in progetto hanno un'altezza al mozzo pari a 113 m e diametro del rotore di 163 m, per una altezza totale pari a 194,5 m.

In sintesi, il progetto presentato dalla società GRV Wind Shardana S.r.l. prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza nominale di 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW di cui 7 ricadenti nell'agro del Comune di Usellus, 2 ricadenti nel territorio del Comune di Assolo e 1 nel Comune di Villa Sant'Antonio. Il Comune di Albagiara è interessato dal percorso del cavidotto che collega gli aerogeneratori alla SE finale.

Principi cardine che hanno guidato l'analisi del progetto da parte dei Comuni coinvolti

Il territorio su cui insiste l'intervento ha come principali economie l'agricoltura e la pastorizia.

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e rurale rappresenta un elemento di vitale importanza per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente. Tale principio non solo contribuisce alla protezione dei territori, ma costituisce anche una fondamentale base per la promozione e lo sviluppo turistico ed economico delle aree coinvolte.

La realizzazione di impianti industriali da fonte eolica e delle opere di rete comporta un forte impatto sul territorio, in quanto prevedono l'installazione di impianti che deturpano il paesaggio e incrementano il consumo di suolo – per le fondazioni non ripristinabili e per l'apertura di cantieri in zone collinari oltre che di pianura – privando le zone rurali di un impiego tradizionale e fortemente identitario quali l'agricoltura e il pascolo.

Il progetto presentato potrebbe compromettere il nostro paesaggio e la nostra economia, essendo principalmente l'agricoltura una delle poche risorse che garantisce ai nostri territori lavoro e guadagno.

I comuni di Assolo, Albagiara, Villa Sant'Antonio, Usellus e Senis stanno portando avanti progetti finanziati dal PNRR con il fine di costituire comunità energetiche all'interno dei propri comuni, le quali incentrano la propria attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto, garantendo all'interno del proprio territorio un equo accesso alle risorse energetiche.

Le ultime vicende regionali, hanno visto la nuova Giunta Regionale approvare in data 30 aprile 2024 il disegno di legge concernente "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali" che vieterebbe per 18 mesi la realizzazione di nuovi impianti che incidono direttamente sull'occupazione di suolo, con la finalità di garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione energetica elettrica da



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio che ad oggi non pare garantito.

Il Comune è l'ente che rappresenta gli interessi della collettività locale e ne promuove lo sviluppo. Preme precisare che le amministrazioni comunali di Villa Sant'Antonio, Usellus, Assolo, Albagiara e Senis non sono assolutamente contrarie alla transizione energetica legata alla generazione di energia da fonti rinnovabili, ma sono contrarie alla produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili quando la stessa diventa una mera speculazione nel proprio territorio.

Principali interazioni con gli strumenti urbanistici comunali nell'area oggetto dell'intervento

Il progetto interessa per il comune di **Usellus**:

- Sottozona urbanistica omogenea *E2*: aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

Il progetto interessa per il comune di **Villa Sant'Antonio**:

- *Zona agricola*, esterna al centro abitato.

Il progetto interessa, per il comune di **Assolo**:

- Sottozona urbanistica omogenea *E2*: *zone agricole produttive*;
- Sottozona *H4* – Nuraghe Anadi e *fascia di rispetto* siti archeologici di mt. 200 per cui gli interventi previsti sono riconducibili esclusivamente a opere che migliorino lo stato di fruibilità del monumento e soggetti a nulla osta da parte della Soprintendenza.

Il progetto interessa per il comune di **Albagiara**:

- Sottozona urbanistica omogenea *E2*: area di primaria importanza per la funzione agricola- produttiva anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

Il progetto interessa per il comune di **Senis**:

- fascia di rispetto cimiteriale *H1*;
- fascia di rispetto strada statale *H2*.

Principali criticità riscontrate nel progetto presentato

Tutti gli aerogeneratori sono compresi all'interno di un'area non idonea individuata dal DRG 59/90 (Area a presenza di specie animali tutelate da convenzioni internazionali).

Sui comuni di Albagiara, Assolo e Usellus gravano anche aree idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi elencate dal MASE (codice area OR-60 e OR-61) ed individuate nella Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), elaborata da Sogin come previsto dal D. Lgs. N. 31/2010 ed approvata dall'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin). Queste aree sembrano interferire con il progetto del parco eolico in oggetto.

Il tracciato dell'impianto in progetto intercetta aree percorse dal fuoco nel 2022 (categoria boschi) e che tali aree sono sottoposte a vincoli sull'uso del suolo attraverso la Legge n.353 del 21/11/2000 (*legge quadro in materia di incendi boschivi*), con scadenze temporali sino a quindici anni.



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

Due aerogeneratori in progetto, WTG01 e WTG02, ricadono all'interno di una ZTRC denominata "Serra Gureu", area protetta secondo le tipologie richiamate dalla L.R. 23/98.

Il cavidotto MT 30 kV in progetto esterno al parco rientra all'interno del sito SIC/ZSC "Giara di Gesturi" (ITB041112) e che lo stesso sito si trova ad una distanza minima di 1,3 km dagli aerogeneratori in progetto.

Nell'area interessata dal progetto presentato, nel 2011 è stato elaborato il "Piano d'Azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo habitat in Sardegna".

In località *Pirastu Meli* nel Comune di Usellus, a circa 30m dal cavidotto di collegamento tra la WTG03 e la WTG05, si segnala la presenza del sito noto *Nuraghe Stampasia* (OR69) per il quale è stato valutato un rischio archeologico medio. Il Nuraghe è situato all'interno di un'area ad alto potenziale archeologico. Inoltre, il nuraghe è stato catalogato dal Comune, nella carta Tav. 06 b - Carta archeologica realizzata nelle more della stesura del Piano Urbanistico Comunale.

OSSERVAZIONI

Il tema delle energie rinnovabili e soprattutto dell'autorizzazione degli impianti eolici all'interno del territorio sardo è negli ultimi mesi un tema molto discusso.

Le attuali normative non sembrano tutelare e salvaguardare come dovrebbero l'ambiente e il paesaggio della nostra Regione, che rischia di essere messa a dura prova dalle tante richieste di connessione a Terna riguardanti l'Isola, che solo nell'ultimo biennio sono state di 34,7 GW nell'eolico (contro gli attuali 1,1) e di 23 GW (1,14 quelli attuali) nel solare. Tale prospettiva evidenzia più un tentativo di speculazione energetica che un moto di transizione ispirata alla sostenibilità ambientale e paesaggistica.

L'intervento proposto è l'esempio di come al momento la legislazione regionale abbia molte lacune da colmare in quanto pare evidente che la maggior parte delle normative di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica siano facilmente scavalcate in nome della pubblica utilità proclamata da questo tipo di impianti.

Area non idonea secondo la DGR 59/90

L'area coinvolta nel progetto del Parco è individuata come non idonea per l'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili secondo la DGR 59/90 del 27 novembre 2020. Quest'area è classificata come "Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, soggette a tutela da diverse Convenzioni internazionali e Direttive comunitarie", in particolare per la presenza della specie *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola).

La realizzazione di impianti di taglia superiore al micro-eolico potrebbe condizionare in modo critico gli equilibri ecosistemici e l'integrità degli habitat attraverso l'inserimento di elementi estranei al contesto paesaggistico delle aree.

Non viene chiarito nel progetto, quali possono essere gli impatti dell'opera sulla specie Gallina Prataiola durante le fasi di realizzazione, esercizio e dismissione.

Inoltre, non ci sono riferimenti a come la specie reagisce al rumore, allo "shadow flickering" generato dal movimento delle pale degli aerogeneratori, e come interagisce con strutture di disturbo come possono essere aerogeneratori da quasi 200 m di altezza.

Piano di azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo habitat in Sardegna

il "Piano d'Azione per la salvaguardia e il monitoraggio della Gallina prataiola e del suo habitat in Sardegna" (2011) ha definito un'area di riproduzione.



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

Nel posizionamento delle turbine rimane evidente la prossimità dell'area del progetto al perimetro dell'habitat critico della specie.

Non viene chiarito nel progetto, quali possono essere gli impatti dell'opera sulla specie Gallina Prataiola durante le fasi di realizzazione, esercizio e dismissione.

Inoltre, non ci sono riferimenti a come la specie reagisce al rumore, allo shadow flickering generato dal movimento delle pale degli aerogeneratori, e come interagisce con strutture di disturbo come possono essere aerogeneratori da quasi 200 m di altezza

Quindi, preso atto della prossimità degli aerogeneratori all'area definita dal Piano d'Azione redatto nel 2011 per la salvaguardia della Gallina prataiola e del suo habitat e che tutti gli aerogeneratori ricadono all'interno di un'area non idonea dalla DGR 59/90, riteniamo evidente la non compatibilità del progetto con la valenza ambientale dell'area oggetto dell'iniziativa.

Di conseguenza, emerge la necessità di condurre uno studio specifico sulla Gallina prataiola al fine di valutare l'effettiva criticità dell'area e dimostrare la validità delle misure mitigative proposte, soprattutto in relazione alla specie protetta.

Decreto Semplificazioni PNRR

Si sottolinea inoltre che l'area in questione non rientra neanche tra le aree definite come idonee dal Decreto legislativo n.199/2021, modificato dal Decreto-legge n.13/2023 (Decreto Semplificazioni PNRR). Quest'ultimo decreto considera idonee le aree situate al di fuori di una fascia di rispetto di tre chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Decreto legislativo n. 42/2004. L'area destinata all'installazione degli aerogeneratori si trova a soli 1,5 km dalla "Zona della Giara", area di notevole interesse pubblico vincolata dal D. Lgs. 42/2004, art. 136.

La presenza di tali restrizioni e vincoli normativi evidenzia la complessità e la delicatezza del contesto ambientale e paesaggistico dell'area di progetto, sollevando dubbi significativi sulla fattibilità e la sostenibilità del progetto proposto.

Impatti sulla viabilità in fase di realizzazione e dismissione

Non è chiaro in che modo gli aerogeneratori saranno trasportati dal porto di arrivo in Sardegna, verso l'area di cantiere, se questo trasporto interesserà o meno i centri abitati e se soprattutto questo trasporto è stato valutato in termini di impatto e fattibilità. Le Amministrazioni ritengono necessario uno studio degli impatti negativi sulla viabilità e la sicurezza stradale, dovuti al trasporto e le soluzioni da adottare per evitarli o mitigarli.

Lacune e incoerenze degli elaborati di progetto

È emerso inoltre un quadro di evidenti lacune e incoerenze nei documenti relativi al progetto in questione. Tale problematicità si manifesta attraverso errori sostanziali nelle informazioni fornite, che risultano evidenti soprattutto nell'analisi non tecnica sintetizzata nel documento AS311-SI02-R "SINTESI NON TECNICA S.I.A."

Particolarmente problematica e ricca di incongruenze risulta la sezione relativa alle interferenze del progetto con aree tutelate e beni paesaggistici. Nel capitolo 6 - INTERFERENZE DEL PROGETTO CON AREE TUTELATE E BENI PAESAGGISTICI (pagina 117), è presente un elenco riepilogativo delle interferenze delle opere con vari aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, dal quale emerge una chiara incoerenza rispetto alle analisi fornite nei documenti progettuali. La presenza di tali discrepanze mette in discussione l'affidabilità e la completezza delle analisi condotte, e solleva dubbi sulla validità complessiva dei documenti.

Di seguito si riporta integralmente il testo menzionato per dare evidenza delle incongruenze.

Dalle analisi esperite, dalle tavole di vincolo redatte e allegate al presente progetto, le opere:



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

- *Non interferiscono con Aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con Decreto Ministeriale ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004;*
- *Gli aerogeneratori e le piazzole di costruzione non interferiscono con i beni di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, co. 1 lett. a), b), c), f), g), m). Il cavidotto interrato interferisce con la fascia di rispetto 150m dai fiumi e piccoli tratti boscati (strada di accesso alla OR04 e OR05);*
- *Gli aerogeneratori OR06-OR07 e OR08 rientrano nelle aree gravate da uso civico Art.142 c.1 lett.h).*
- *Interferiscono con aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 per le turbine OR06, OR07, OR08 OR09 e parte del cavidotto MT esterno al parco che collega la cabina di smistamento alla stazione di trasformazione di utenza;*
- *Non interferisce con aree EUAP;*
- *Non interferisce con siti Rete Natura 2000;*
- *Gli aerogeneratori non ricadono in AREE NON IDONEE FER_ALLEGATO E) DELIBERA 59/90 DEL 2020 a meno delle OR06-OR07-OR08 che rientrano in area uso civico.*

Da tali dichiarazioni emerge una discrepanza tra le informazioni fornite in questo elenco e quanto precedentemente riportato nel testo. In precedenza, si fa riferimento agli aerogeneratori con la sigla WTG anziché OR, e si afferma che essi non interferiscono con le zone gravate da usi civici e tutelate dall'art. 142 c.1 lett. h) del D.Lgs. 42/04. Tuttavia, nell'elenco in questione, si menziona che gli aerogeneratori OR06-OR07 e OR08 rientrano in tali aree gravate da uso civico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito altre incongruenze presenti nel documento:

- si osserva un riferimento erroneo al comune di Orune (pagina 9), nonostante quest'ultimo non abbia alcun legame con il progetto in questione;
- viene menzionata erroneamente un'ampia area che coinvolge comuni che niente hanno a che fare con il progetto (Benetutti, Bitti, Buddusò, Lula, Nule, Nuoro, Orani, Orune e Osidda) (pagina 11 - *L'area vasta, che è individuata su cartografia come l'inviluppo delle distanze dagli aerogeneratori di ampiezza pari a 50 Hmax, è ampia circa 10 km e comprende invece altri Comuni che sono interessati prevalentemente da impatti di tipo visivo (Benetutti, Bitti, Buddusò, Lula, Nule, Nuoro, Orani, Orune e Osidda).*)

Le amministrazioni ribadiscono quanto, in generale, gli elaborati di progetto appaiano poco chiari e incompleti, soprattutto in relazione alle opere di mitigazione, agli impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sull'economia. I documenti presentati attualmente non sembrano fornire informazioni sufficientemente dettagliate e rassicuranti per la cittadinanza.

Tali criticità sollevano serie preoccupazioni riguardo alla validità dello studio condotto e alla sua idoneità a sostenere un progetto di così rilevante impatto ambientale e paesaggistico. È fondamentale ribadire che la pianificazione e l'implementazione di progetti di questa portata richiedono una rigorosa analisi delle specifiche condizioni locali, nonché una piena conformità alle normative e alle esigenze delle comunità coinvolte.

Al fine di garantire un processo decisionale accurato e responsabile, si rende necessario un completo riesame della documentazione e delle analisi condotte, coinvolgendo esperti competenti e tenendo conto delle opinioni e delle preoccupazioni delle comunità interessate. Solo attraverso un approccio trasparente e basato su dati accurati sarà possibile avanzare in modo consapevole verso la realizzazione di progetti di tale rilevanza e complessità.

CONCLUSIONI ALLE OSSERVAZIONI

Per le motivazioni sopra elencate e descritte, i comuni di Villa Sant'Antonio, Assolo, Usellus, Albagiara e Senis esprimono la loro contrarietà alla realizzazione del progetto di cui in oggetto pur ribadendo che le Amministrazioni comunali sono favorevoli alla generazione di energia da fonti rinnovabili e alla transizione



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

energetica che ne consegue, ma sono fermamente contrarie alla speculazione evidente che si sta tentando di promuovere in territorio sardo, in quanto lo ritengono ostacolo ad una transizione ispirata alla sostenibilità ambientale e paesaggistica e a un modello che proponga reali ricadute positive per i cittadini riguardanti l'energia.

Le Amministrazioni comunali auspicano che in un imminente futuro la collocazione di tali impianti venga regolamentata con una adeguata pianificazione regionale e di settore, in modo che non possano esserci dubbi sulla reale compatibilità di questi ultimi a livello ambientale, paesaggistico, sociale ed economico con il territorio, e che tali impianti siano più vicini alle necessità delle collettività di riferimento.

Il Sindaco del Comune di Usellus Fabrizio Cao _____

Il Sindaco del Comune di Villa Sant'Antonio Fabiano Frongia _____

Il Sindaco del Comune di Senis Salvatore Soi _____

Il Sindaco del Comune di Albagiara Marcello Pilloni _____

Il Sindaco del Comune di Assolo Giuseppe Minnei _____



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

APPROFONDIMENTI NORMATIVO

OGGETTO: Opposizione e parere sfavorevole al “Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico composto da 10 aerogeneratori da 4.5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW sito nei comuni di Usellus (OR), Villa Sant'Antonio (OR) e Assolo (OR) con le relative opere di connessione”. Proponente: GRV Wind Shardana S.r.l. Cod. proc. (ID_VIP/ID_MATTM): 11194

Il progetto dell'impianto eolico proposto rappresenta un grave rischio per l'area, in quanto il suo impatto va a sommarsi a quelli negativi di altri impianti già realizzati o in fase di autorizzazione, e che tale accumulo di strutture avrà per forza di cose conseguenze irreversibili su un territorio già fragile, ad alto valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale come quello a cui appartengono i nostri comuni.

1) IN GENERALE SULLA NORMATIVA IN MATERIA

In via preliminare è opportuno premettere alcuni tratti fondamentali del quadro normativo nazionale, concernente l'individuazione delle aree in cui è consentita l'installazione degli impianti di energia rinnovabile, **dando atto del passaggio - tuttora in atto - dalla disciplina introdotta con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e successivamente attuata con le linee guida ministeriali adottate nel 2010, a quella dettata dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.**

L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nell'introdurre «principi che [...] non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 77 del 2022, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 177 del 2021), con l'obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, ha previsto lo svolgimento di un unico procedimento amministrativo, nel quale, attraverso apposita conferenza dei servizi, confluiscono le istanze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, in vista del conseguimento di un'«autorizzazione unica» (comma 3). Per lo svolgimento di tale procedimento, l'art. 12 ha previsto l'approvazione di apposite linee guida ministeriali «volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti [...] nel paesaggio» (comma 10, secondo periodo). Si è quindi stabilito che, «[i]n attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti» (comma 10, terzo periodo).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha annoverato le linee guida ministeriali, poi approvate con d.m. 10 settembre 2010, tra i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., vincolanti nei confronti delle regioni in quanto «"costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019)», precisando che esse, nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, «hanno "natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)" (sentenza n. 106 del 2020)» (sentenza n. 177 del 2021 e, in senso analogo, sentenze n. 11 del 2022 e n. 46 del 2021; da ultimo, anche sentenza n. 77 del 2022).



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

Sulla base di quanto previsto dalle linee guida - come affermato dalla Corte - le regioni sono chiamate a svolgere un'apposita istruttoria per individuare le «aree non idonee», da intendersi quali obiettivi di protezione ambientale e paesaggistica non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti energetici.

In definitiva, nell'impianto delineato nel 2003 dal legislatore nazionale, come attuato dalle linee guida del 2010, le regioni sono chiamate a individuare le aree «non idonee» all'esito di un apposito procedimento amministrativo, operando un bilanciamento in concreto degli interessi strettamente aderente alla specificità dei luoghi, senza poter imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale (sentenza n. 177 del 2021).

Rispetto a questo sistema, l'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 ha introdotto rilevanti novità. Anzitutto, in base al comma 1, le regioni sono ora chiamate a individuare le aree «idonee» all'installazione degli impianti; ciò, pur sempre sulla scorta dei principi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal comma 1. Inoltre, tale individuazione dovrà avvenire non in sede amministrativa, bensì «con legge», come precisa il comma 4 (primo periodo), attivandosi, in difetto, a norma del secondo periodo del comma 4, i poteri sostitutivi dello Stato di cui all'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

A tale riguardo la Corte Costituzionale,, di recente, ha avuto modo di osservare che, in raccordo con la disciplina dettata dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, *«l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo stabilisce che, solo "[a] seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee ai sensi dell'art. 20, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387". **Il citato iter non è stato al momento completato e le linee guida emanate con il d.m. 10 settembre 2010 non sono state ancora aggiornate**»* (sentenza n. 27 del 2023).

Il nuovo sistema, imperniato su decreti interministeriali non ancora adottati, è completato da una disciplina transitoria, dettata dal comma 8 dell'art. 20, a sua volta applicabile solo «[n]elle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1». In base a tale disciplina transitoria, sono considerate idonee le aree elencate dalle lettere a) e seguenti del comma 8. (cfr, in termini CORTE COSTITUZIONALE 3.04.2023 N. 58).

2) LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE AREE IDONEE, COMMA 8 ART. 20 D.LGS. 199/2021 E LA LORO ELENCAZIONE



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

CoN Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (“Decreto Aiuti”) - recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, che include ulteriori misure urgenti in materia di attuazione del PNRR” - sono state adottate una serie di misure finalizzate alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e, in particolare, si è intervenuti anche in relazione alla disciplina delle cd. aree idonee, già previste dal Decreto Legislativo 199/2021.

Nel dettaglio, il Decreto Aiuti ha ampliato il perimetro delle cd. aree idonee, apportando modifiche all’articolo 20 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) e all’articolo 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) del Decreto Legislativo no. 199/2021.

Allo stesso tempo, l’articolo 22 del Decreto Legislativo no. 199/2021:

- (a) - ha previsto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e che decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- (b) ha ridotto di un terzo i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee.

Ciò premesso, l’articolo 6 del Decreto Aiuti, è intervenuto sull’individuazione, da parte delle Regioni, delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, riconoscendo il ruolo di impulso al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale.

La medesima norma introduce, in via generale, alcune disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, valevoli, dunque, con riferimento a tutti gli impianti, a prescindere dalla tipologia.

La modifica, col fine di accelerare le procedure e promuovere gli investimenti, consente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di esercitare funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato per il caso di mancata adozione della legge regionale attuativa dei decreti ministeriali – ex comma 1 dello stesso articolo 20, nonché per la mancata ottemperanza ai principi, criteri e obiettivi ivi stabiliti – per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Considerando tempi e ritardi per l’individuazione delle aree ai sensi delle norme di cui abbiamo appena detto, il decreto ha altresì aggiunto una lettera c-quater) al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legge 199/2021 che – salvi i criteri già previsti al fine di consentire l’individuazione di



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

aree idonee all'installazione di impianti nelle more della emanazione di apposite discipline regionali – **consente oggi di considerare in via ulteriore nonché temporanea quali idonee:**

- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al; aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), né nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure che non ricadono nell'alveo dell'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme) del medesimo Codice;
 - le aree che non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda ai sensi della parte seconda dello stesso codice e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Appare rilevante, a questo punto, evidenziare che i decreti interministeriali, previsti in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199/2021, avranno l'obiettivo di stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili per raggiungere gli obiettivi posti di potenza energetica.

Nei predetti decreti verranno stabiliti gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia, per raggiungere i quali le regioni dovranno:

- individuare entro 180 giorni dall'emanazione del Decreto le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. Per farlo, dovranno applicare i principi e criteri previsti dal Decreto, valorizzando i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
 - adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per garantire coerenza tra le disposizioni e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. Per questo motivo dovranno provvedere anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee.

Le aree del territorio regionale e delle Province autonome saranno, dunque, classificate in:

- a) **aree idonee:** definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei principi e criteri previsti dal Decreto;



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

- b) **aree non idonee:** definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei criteri di cui all'allegato 3 alle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
- c) aree soggette alla disciplina ordinaria (aree che non sono ricomprese in alcuna delle categorie indicate e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Sulla base del richiamato quadro normativo, deve ritenersi che le leggi regionali che saranno adottate sulla base del decreto e gli eventuali conseguenti atti di programmazione territoriale, saranno coordinati e prevarranno su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica.

3 - SULL'IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE DI CUI ALL'ART. 20 D.LGS 199/2021

L'interpretazione sistematica e teleologica dell'articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, pare condurre alla conclusione in virtù della quale l'individuazione di aree idonee ex lege trovi immediata e incondizionata applicazione.

A tali fini, giova in primo luogo rilevare che la previsione legislativa di aree da considerarsi immediatamente idonee (e dunque nella fase antecedente la determinazione delle medesime aree da parte delle Regioni sulla base dei criteri statali previamente stabiliti) si inserisce nel solco del rilevante pacchetto di misure adottate dal legislatore nazionale al fine di riscontrare l'esigenza di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte degli obiettivi sfidanti posti dall'Europa.

E' proprio in tale contesto che si inserisce la previsione delle aree immediatamente idonee, di cui al citato art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021, nonché la relativa estensione per effetto delle modifiche introdotte dai più recenti interventi normativi (1. *D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34; D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51*)

Nel senso dell'immediata applicabilità della norma primaria in questione si perviene tenendo conto delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire individuando (transitoriamente e in via immediata) aree da considerarsi ad alto potenziale di installazione, appare del resto supportato dalla lettera del predetto art. 20, comma 8, che nel delineare siffatte aree, "*nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti (...)*", esplicitamente rinvia alle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero, realizzare "*una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.*"



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

Né, in senso contrario a siffatta interpretazione, sembra che valore dirimente possa attribuirsi a quanto disposto nelle previsioni del d.lgs. 199/2021, nella parte in cui prevedono tempistiche e valutazioni propedeutiche e imprescindibili all'individuazione delle aree idonee, di cui, nello specifico, ai commi 1 e 3 dell'art. 20 in esame.

A ben vedere, infatti, il legislatore statale, nel prefigurare relativamente ad un periodo temporale transitorio fattispecie di aree da considerarsi idonee *tout court*, ha tenuto debitamente conto di quegli stessi principi ed esigenze (quali minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio) cui dovrà conformarsi la disciplina - a regime - in materia di aree idonee.

Tanto premesso, nel ribadire l'immediata e temporanea - Sino all'individuazione delle aree idonee effettuata dalle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Decreto interministeriale alla cui definizione partecipano anche le Regioni - applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame (cfr. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, DIPARTIMENTO ENERGIA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA DIVISIONE III – ENERGIE RINNOVABILI, Istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii- PROT. 0124474 del 28.07.2023)

4 - IN GENERALE, SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 D.LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387 E SUGLI EFFETTI DELLE SOPRAVVENIENZE NORMATIVE.

2° QUESITO: *“Il privato proponente il progetto dell'impianto, non ha ancora l'autorizzazione e quindi nessun titolo per la costruzione di quest'ultimo, tuttavia ha già depositato il progetto per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Prima che la procedura di VIA sia conclusa, i Comuni interessati, possono apportare una variante al PUC dove vietano la costruzioni di tali impianti?”*

A riguardo, appare opportuno rilevare come la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia avuto modo di pronunciarsi sullo specifico tema degli effetti delle sopravvenienze normative sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

In particolare, il Consiglio di Stato ha espressamente qualificato il rilascio dell'autorizzazione unica come un interesse pretensivo, con l'effetto che tra la conclusione del



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

procedimento e il conseguimento del bene della vita vi è uno "spazio logico e temporale" nel quale possono inserirsi sopravvenienze di fatto e di diritto.

L'intera sequenza procedimentale volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica, infatti, necessita ai fini della sua conclusione, del passaggio relativo al formale rilascio del titolo.

Anche l'avvenuta conclusione della conferenza di servizi, secondo i Giudici amministrativi, non è assimilabile alla conclusione dell'iter autorizzatorio ex articolo 12, del Dlgs 387/2003, trattandosi piuttosto di un "atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo", ben distinto dal provvedimento di autorizzazione unica che deve essere rilasciato dalla Regione successivamente.

Ne consegue che, laddove tra il momento della conclusione della conferenza e il rilascio dell'autorizzazione unica intervengano sopravvenienze fattuali o normative, l'Amministrazione ne deve tenere conto ai fini della decisione, nel rispetto del principio del tempus regit actum (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 16/11/2020, n.7052).

Ancora, è stato statuito che “ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale è pertanto attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa. In sostanza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della conferenza si concreta in un atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 02/04/2020, n.2235)

Si aggiunga, a tale proposito, come l'impostazione richiamata sia in linea con la giurisprudenza prevalente in merito alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (legge richiamata integralmente dal Dlgs 387/2003), la quale ritiene che sia la determinazione finale della conferenza dei servizi sia i pareri prodromici espressi dai vari Enti coinvolti durante la riunione, sono atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi degli interessi del privato e quindi non autonomamente impugnabili. Solo il provvedimento finale, momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento, è impugnabile dall'interessato

Pertanto, in linea teorica, si ritiene che una sopravvenienza normativa, sub specie di variante al Piano urbanistico comunale, possa incidere, sulla base del principio *tempus regit actum* sul procedimento di cui all'art. 12 de d.lgs 387/2003 fino al rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente che, nella specie, è la Regione Sardegna, Direzione Generale dell'Industria.



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

5 – 1° QUESITO: *“L'interesse nazionale della transizione energetica prevale sull'interesse di preservare il territorio e il paesaggio? Ossia, le norme tecniche di un PUC possono vietare esplicitamente la costruzione di impianti industriali di grandi dimensioni, in determinate aree?”*

5.1 - POTERE DI INTERVENTO DEL COMUNE

Anche avendo riferimento alla previgente normativa di cui alle Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010 - all'allegato 3 (par. 17), deve comunque ritenersi, a parere di chi scrive, non sostenibile la tesi secondo cui il legislatore comunale potrebbe derogare alle Linee Guida statali introducendo prescrizioni limitative per la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché in palese contrasto con la normativa nazionale e il riparto di competenze sulla materia.

Infatti, l'Allegato 3, par. 17 delle Linee Guida stabilisce che "l'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]"

Alla luce della normativa statale applicabile, dunque, in assenza di una previa individuazione dei "siti non idonei", la valutazione va effettuata in concreto, ovvero "all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti" (Allegato 3, par. 17, lett. d), delle Linee Guida).

In proposito si richiama una recente pronuncia del Tar del Lazio che riassume efficacemente lo stato della giurisprudenza in materia, affermando come la valutazione relativa alle modalità di realizzazione e installazione di impianti eolici sia effettuata dal Decreto del MI.S.E. del 10 settembre 2010, che contiene la disciplina del corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, e che demanda, come detto, solo alle Regioni il compito di individuare le aree non idonee a ospitare tali impianti.

Né l'art. 117 della Costituzione, né il D.Lgs. n. 387/2003, né le Linee Guida nazionali affidano alcun potere normativo ai Comuni in materia di localizzazione di impianti eolici, come risulta confermato da plurime decisioni della Corte Costituzionale (cfr. ex multis, anche Corte Cost. 30 gennaio 2014, n. 13, che sancisce che "le competenze in tema di individuazione di aree idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di energie rinnovabili nel paesaggio appartengono, secondo il modello sopra delineato, unicamente alla Conferenza Unificata in via generale (mediante linee guida c.d. statali) ed alle Regioni in via meramente attuativa; non anche a province e comuni, i quali potranno tutt'al più provvedere, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedurali, nel rispetto ovviamente di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali (es. alcuni dei passaggi dell'art. 5 del regolamento provinciale impugnato, nella parte in cui si disciplina tra l'altro



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

la documentazione progettuale da presentare e l'iter autorizzativo da osservare), non anche degli aspetti sostanziali come quelli che nella specie si è inteso in senso assolutamente prevalente regolare"; nonché che "nel sistema normativo delineato dal legislatore nazionale in attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE, il quale a sua volta va raccordato alla cornice costituzionale (cfr. art. 117 Cost. anche per l'obbligo di conformarsi ai vincoli eurounitari ed internazionali), come interpretato da plurime decisioni della Corte Costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost. 30 gennaio 2014, n. 13), non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica" e che la stessa potestà normativa primaria e secondaria delle Regioni "subisce, in concreto, stringenti limiti", come, del resto, reso evidente da varie pronunce della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano criteri sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello statale (Corte Cost., sentenze 119 e n. 168 del 2010) o imponevano tetti massimi per la potenza installabile o per il numero degli impianti (Corte Cost. 282 del 2009 e 124 del 2010) o conferivano ai Comuni poteri relativi alle autorizzazioni").

Ne deriva che soltanto alla Regione, e nel rispetto delle Linee Guida, è riconosciuto il potere di determinare, in via generale e astratta, le zone ritenute inidonee alla installazione di impianti da energia eolica (peraltro secondo limiti stringenti, come sovente rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale in materia: cfr. ex multis le recenti Corte Cost., 15 aprile 2019, n. 86; Corte Cost., 5 aprile 2018, n. 69).

Non spetta, dunque, ai Comuni l'individuazione dei siti non idonei ad ospitare gli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/10/2023, n.14706).

Il legislatore comunale non può, in conclusione, derogare alle Linee Guida statali attraverso un regolamento comunale che introduce prescrizioni limitative per la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in palese contrasto con la normativa nazionale e il riparto di competenze sulla materia. La valutazione relativa alle modalità di realizzazione e installazione di impianti eolici è effettuata dal decreto del MISE del 10 settembre 2010, che contiene la disciplina del corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio e che **demanda solo alle Regioni il compito di individuare le aree non idonee a ospitare tali impianti.**

In senso conforme, T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 02/02/2023, n.299, per cui "Il Comune non può precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola in ragione della mera destinazione del sito.

È illegittimo il provvedimento comunale reiettivo di un'istanza di autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico in area agricola e nullo il Regolamento comunale nella



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

parte in cui ha individuato le zone idonee e quelle inidonee all'installazione degli specifici impianti fotovoltaici per difetto assoluto di potere, in quanto il Comune non può precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola in ragione della mera destinazione del sito; infatti, non sussiste potestà regolamentare del Comune, anche se facente parte di una Regione a Statuto speciale, — in ordine alla individuazione delle zone idonee o inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici, poiché il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, ove si stabilisce che “[...] Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

In giurisprudenza, in senso conforme, si richiama anche T.A.R Puglia, Lecce, Sez. II, 22 luglio 2022 n. 1267; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 7 luglio 2022 n. 1630, ove si stabilisce appunto che *“L'individuazione delle aree “non idonee” all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile — che le Regioni e le Province autonome possono effettuare ai sensi dell'art. 12, comma 7, d. lgs. n. 387/2003 e delle relative Linee guida di cui al d. min. 10 settembre 2010 — non si configura come un impedimento assoluto, ma come una valutazione “di primo livello” che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa ritenersi realizzabile”*; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 8 aprile 2021 n. 2848; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 11 aprile 2022 n. 586; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 23 ottobre 2020 n. 573; T.A.R. Molise, 23 giugno 2016 n. 281; T.A.R. Toscana, Sez. III, 13 gennaio 2015 n. 36.; Corte cost., 12 aprile 2012 n. 85, che ha dichiarato illegittima la norma regionale che, seppur con validità temporale predeterminata e limitata, escluda la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe.

5.2 - la DGR 59/90 del 27.11.2020

Con riferimento specifico, invece, alla inclusione dei SIC tra le aree non idonee, si osserva quanto segue.

Per quanto attiene alla Regione Sardegna, la DGR 59/90 del 27.11.2020, avente ad oggetto *“Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”* ha provveduto alla individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in attuazione del paragrafo 17 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con DM MISE 10.9.2010.

In particolare, il documento *“Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili”* (di seguito Documento) e il relativo allegato 1 – Tabella aree non idonee FER (di seguito Tabella) rappresentano nel complesso il nuovo



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

sistema di norme – emanate *“al fine di fornire agli utenti un quadro univoco e chiaro” - “che regola in Sardegna le aree non idonee all'installazione di impianti da FER per le fonti solare, eolica, da bioenergie, geotermia e idraulica”*

Nel Documento è contenuta una nuova sistematizzazione delle aree brownfield che costituiscono aree preferenziali nelle quali realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto.

L'allegato b) alla DGR 59/90 *“costituisce l'esito del lavoro sull'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17 “Aree non idonee” del DM 10.9.2010 delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.*

Nella Tabella 1 – che fornisce l'elenco delle aree e i siti considerati nella definizione delle aree non idonee - si legge, per quanto di interesse nella presente fattispecie, al punto sub 3) (*“tipologie specifiche di area (da ALL. 3 DM 10.9.2010 e ulteriori elementi ritenuti di interesse per la Sardegna)”*), *“aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)”*

Parrebbe dunque che i SIC (Siti di importanza Comunitaria) siano specificamente inclusi nel novero delle aree inidonee all'installazione di impianti FER.

Si segnala, inoltre, come sempre sotto tale profilo, la Suprema Corte di Cassazione abbia confermato un importante orientamento giurisprudenziale (in precedenza vds. Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 44409) in campo ambientale, affermando come anche le zone umide d'interesse internazionale e le aree ricadenti nelle zone di protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione devono considerarsi “aree naturali protette” ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i., quindi tutelate anche ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (art. 142, comma 1, lettera f).

Si tratta delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora e ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica (sentenza Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 11875; in senso contrario vd. però, sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2885).

E' stato, infatti, statuito specificamente che “il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. Le ZPS – per principio ormai consolidato – rientrano nell'ambito delle aree protette, in quanto “parchi e riserve” (art. 142 co. 1, lett. f) d. lgs. 42/2004)”.

E' evidente, dunque, che un tale orientamento potrebbe condurre a ricomprendere le aree SIC nell'ambito delle aree protette, in quanto “parchi e riserve” (art. 142 co. 1, lett. f) d. lgs. 42/2004)” e, come tali “non idonee” ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c quater che, come



Comune di Usellus Comune di Villa Sant'Antonio Comune di Senis Comune di Albagiara Comune di Assolo

detto, esclude dall'elenco le aree che risultano “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”, nonché quelle che “ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”.

6 - La DGR 11.03.del 30.04.2024

Infine, per completezza, si rileva come in data 30.04.2024 sia stata approvata dalla Giunta regionale la Delibera 11.03.del 30.04.2024, avente ad oggetto “Disegno di legge concernente “*Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali*”.

La ratio del disegno di legge, secondo quanto dichiarato nella “Relazione illustrativa” è quella di prevedere “*l'attivazione delle c.d. clausole di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente che, nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 1, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), dell'approvazione della suddetta legge regionale sull'individuazione delle aree idonee e del conseguente adeguamento, completamento e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, nel rispetto delle competenze regionali in materia di redazione e approvazione dei piani territoriali paesistici ai sensi all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, hanno la finalità di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali*” (art. 2).

Viene, poi, espressamente chiarito (sempre nel contesto della Relazione Illustrativa) che “*le suddette norme di salvaguardia consistono nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a concessione o autorizzazione non ancora concessi o autorizzati, sia nel caso in cui, al momento dell'approvazione del presente disegno di legge, siano ancora in corso le procedure autorizzative ovvero di concessione*”.

Non è stato possibile reperire il testo integrale del DDL il quale, tuttavia, risulta non ancora vigente posto che manca, al momento, la sua eventuale approvazione nel testo finale che l'Aula consiliare deciderà.

Non possono, pertanto, prevedersi le eventuali tempistiche ed effetti del medesimo sugli iter procedurali autorizzativi in corso.



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it - web: www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 12
del
20-05-2024**

**Oggetto: PARCHI EOLICI NEI TERRITORI COMUNALI E
LIMITROFI. ANALISI E DETERMINAZIONI.**

Il venti maggio duemilaventiquattro, con inizio alle ore 19:00, nell'aula consiliare del Comune di Villa Sant'Antonio e da Remoto, convocato con avviso comunicato agli interessati, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza, seduta Pubblica, Prima convocazione.

Visto il Regolamento recante la disciplina delle modalità partecipazione in via Telematica Delibera C.C. Nr. 2/2022;

All'appello sono presenti, in sede e da remoto i signori:

Frongia Fabiano	Presente	Sanna Virna	Assente
Pau Arianna	Presente	Melis Ilenia	Presente
Atzori Maurizio	Assente	Biancareddu Maria Rita	Presente
Marras Pietro Paolo	in videoconferenza	Sionis Ignazia	Presente
Passiu Antonello	Presente	Biancareddu Serena	Assente
Mura Angela	Assente		

Presenti n. 7, assenti n. 4.

Assiste la seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Dr. Lorenzo Mascia.

Presiede la seduta il Sindaco Fabiano Frongia la quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questa Amministrazione ha ritenuto indifferibile e urgente affrontare l'argomento posto all'ordine del giorno per discutere sull'importante tema della transizione energetica e ambientale e, nello specifico, per la regolamentazione delle autorizzazioni degli impianti da fonte rinnovabile;

- alla luce delle situazioni in atto, stante la necessità di regolamentare la nascita, lo sviluppo e/o l'eventuale consolidamento di impianti da fonte rinnovabile, tenuto conto della vigente normativa in merito, che lascia ampi margini discrezionali ad una materia che, se non opportunamente governata a livello nazionale, regionale e locale, rischia di alterare in modo irreversibile l'importante equilibrio ambientale e naturalistico – culturale dell'area di riferimento, è intendimento di questa Amministrazione comunale, porre in atto le iniziative per:
 - farsi portavoce nei confronti della Regione Sardegna, con il coinvolgimento dei Comuni limitrofi e di ANCI Sardegna, affinché eserciti in pieno il suo potere di tutela ambientale e paesistica del territorio, sottratto invece ai comuni, mediante una chiara e attiva individuazione delle aree idonee e l'immediata sospensione di tutti i procedimenti autorizzativi che risultino avviati nel territorio di riferimento, fino all'adozione di strumenti di tutela condivisi;
 - promuovere ogni utile azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e degli organismi preposti, in primo luogo il Sovrintendente speciale del PNRR, segnalando le peculiarità paesaggistiche e ambientali del territorio non sufficientemente valorizzate e tenute in debita considerazione in sede di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;
 - predisporre un piano energetico comunale e/o sovra-comunale e costituire comunità energetiche ad indirizzo comunale, secondo le direttive nazionali, al fine di dare pratica attuazione a un modello di democrazia energetica alternativo alla produzione speculativa;

Accertato che in via preliminare questa Amministrazione non può non prendere atto che lo sviluppo delle energie rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ e di decarbonizzazione dell'economia, e che a livello europeo la direttiva 2001/2018 impegna gli Stati membri a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%; nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come la salvaguardia del paesaggio, l'Amministrazione non può opporsi al contributo che l'Italia è tenuta a dare alla crescita delle energie rinnovabili rispetto al fabbisogno energetico;

Considerato tuttavia, che questa Amministrazione crede fortemente nel valore del territorio e nell'importanza della difesa dell'ambiente, sia sotto il profilo biologico che sul piano paesaggistico, almeno nella stessa misura in cui crede nel progresso che deve essere perseguito con equilibrio nella ponderazione degli interessi in gioco, tutti peraltro, di rilevanza costituzionale, e senza che la ricchezza del territorio ne vada in alcun modo pregiudicata;

Considerato inoltre la candidatura al progetto "Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas" in sede di valutazione per il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO e patrocinato dalla Regione Sardegna e finalizzato a garantire la massima tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio culturale sardo, tenuto conto che le aree archeologiche, come definite dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono talmente diffuse che la definizione di "Museo aperto" per la totalità dell'intero territorio regionale risulta essere ampiamente giustificata;

Dato atto che senza voler ostacolare in modo irragionevole le iniziative di sviluppo che riguardano la transizione energetica, è intenzione di questa Amministrazione avvalersi di tutte le azioni volte alla piena tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale, naturalistico e culturale, risorsa fondamentale e di straordinario valore, da preservare e consegnare integra alle future generazioni;

Ritenuto pur in assenza di alcuna discrezionalità dinanzi al dettato normativo comunitario e nazionale in materia, di dover assumere, tutte le misure e le iniziative, necessarie, a tutela del

patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico, da attuare certamente nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Istituzioni pubbliche;

Rilevato che si rende necessario individuare e condividere collegialmente misure e iniziative da porre in atto a difesa del patrimonio ambientale territoriale, da adottare a cura dei Legali Rappresentanti e delle Istituzioni coinvolte;

Preso atto che sul presente provvedimento non si rende necessario acquisire preliminarmente i pareri di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Il Sindaco Frongia introduce l'argomento sottolineando la necessità e l'urgenza dell'odierna convocazione alla luce delle varie iniziative sul territorio regionale e locale che riguardano l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, i cui procedimenti autorizzatori vengono portate avanti in assenza di strumenti che difendano, tutelino e coinvolgano i territori e le popolazioni locali. Riferisce che in merito al progetto di installazione che riguarda il Comune di Villa Sant'Antonio sono pronte le osservazioni per la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico che caratterizza il territorio aggiungendo. Inoltre, che è intendimento dell'Amministrazione sollevare il problema all'attenzione del livello regionale. Spiega che sono diverse le società con capitale sociale limitato che hanno presentato progetti di investimento per l'installazione di infrastrutture eoliche e/o fotovoltaiche sul territorio regionale che sembrerebbero fare capo ad un'unica società 'madre' con sede legale a Milano evidenziando come tali progetti alimentino la speculazione energetica in spregio alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio. Sottolinea, comunque, la difficoltà di contrastare i procedimenti autorizzatori atteso quanto sta accadendo in altri Comuni della Sardegna, citando al riguardo il caso di Selargius, e l'impegno dell'Amministrazione per opporsi alle suddette iniziative. Chiede poi se ci sono interventi.

Interviene il Consigliere Passiu il quale condivide la proposta e l'iniziativa dell'Amministrazione. Osserva che nonostante i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ed a livello governativo sono rimaste le procedure autorizzatorie in atto. Rileva, quindi, che appare alto il rischio che si concretizzi la situazione descritta dal Sindaco. Sottolinea la drammaticità dello scenario stante le economie, seppure fragili, che insistono sulle realtà territoriali. Riferisce che si sta tentando di contrastare in modo sbagliato un piano energetico nazionale in contrasto con gli interessi regionali e locali. Ritene che a livello regionale si dovrebbero avviare una mobilitazione generale dei territori e della popolazione. Concorda quindi con l'atto deliberativo del Consiglio che preveda la costituzione delle comunità energetica che coinvolga il tessuto produttivo locale facendo in modo le singole imprese e realtà produttive locali possano beneficiare degli incentivi del sistema pubblico regionale. Reputa, infine, la necessità di sollecitare lo smaltimento delle attuali coperture di Eternit, che determinano un danno alla salute pubblica, facendo in modo che si arrivi ad avere coperture più compatibili con l'ausilio di impianti energetici rinnovabili. Conclude apprezzando l'idea di coinvolgere la comunità locale.

Il Sindaco Frongia, appurato che non ci sono altri interventi, mette in votazione la proposta di delibera.

Con votazione espressa in forma palese, che reca il seguente risultato:

presenti: n. 7; votanti n. 7; favorevoli. 7;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **Di favorire e porre in atto**, le iniziative più opportune e idonee a livello politico e istituzionale, per la difesa e la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico che caratterizza il territorio comunale e limitrofo esprimendo la più ferma opposizione alla incontrollata installazione di infrastrutture eoliche e/o fotovoltaiche, con coinvolgimento dei Comuni limitrofi e delle Istituzioni Territoriali competenti;

2. **Di farsi** portavoce nei confronti della Regione Sardegna affinché eserciti in pieno il suo potere di tutela ambientale e paesistica del territorio, sottratto invece ai comuni, mediante una chiara e attiva individuazione delle aree idonee e la immediata sospensione di tutti i procedimenti autorizzativi che risultino avviati nel territorio di riferimento, fino all'adozione di strumenti di tutela condivisi;
3. **Di promuovere** ogni utile azione di sensibilizzazione nei confronti degli organismi preposti, in primo luogo il Sovrintendente speciale del PNRR, segnalando le peculiarità paesaggistiche e ambientali del territorio non sufficientemente valorizzate e tenute in debita considerazione in sede di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;
4. **Di predisporre** un piano energetico sovra-comunale e favorire la costituzione di comunità energetiche ad indirizzo comunale, secondo le direttive nazionali, al fine di dare pratica attuazione a un modello di democrazia energetica alternativo alla produzione speculativa;
5. **Di adottare** atti amministrativi consequenziali, fondati sulle strategie di sviluppo del territorio (turismo culturale, ecoturismo, turismo lento, astro-turismo, altresì fondato sulle peculiarità naturalistiche, micologiche, botaniche, faunistiche, eccetera, del proprio territorio), fortemente caratterizzanti le attività di sviluppo territoriale di questa Amministrazione;
6. **Di trasmettere** la presente alla Regione Autonoma della Sardegna, ai comuni facenti parte dell'Unione e all'ANCI Sardegna.

Con separata votazione espressa in forma palese, che reca il seguente risultato:

presenti: n. 7; votanti n. 7; favorevoli. 7;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frongia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dr. Mascia Lorenzo
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dr. Mascia Lorenzo
Firmato digitalmente